

RIVISTA ITALIANA
PER LE
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

11
2020



JOVENE EDITORE

Il presente fascicolo è pubblicato con contributi del Dipartimento di Scienze Giuridiche e del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma.

Direttore: Mario Caravale

Direzione e redazione: Sapienza - Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma RM

Comitato direttivo: Oliviero Diliberto - Luisa Avitabile - Valeria De Bonis - Enrico del Prato Nicola Boccella - Enzo Cannizzaro - Mario Caravale - Claudio Consolo - Laura Moscati Cesare Pinelli - Paolo Ridola

Comitato scientifico: Jean-Bernard Auby (Parigi) - Jurgen Basedow (Amburgo) - Luigi Capogrossi Colognesi (Roma) - Erhard Denninger (Francoforte) - Pierre-Marie Dupuy (Parigi) - Yves Gaudemet (Parigi) - David Gerber (Chicago) - Jane C. Ginsburg (New York) Peter Häberle (Bayreuth) - Natalino Irti (Roma) - Erik Jayme (Heidelberg) - Anne Lefebvre Teillard (Parigi) - Guillaume Leyte (Parigi) - Jerome H. Reichman (Durham) Gunther Teubner (Francoforte) - Michel Troper (Parigi) - Hanns Ullrich (Monaco, Baviera)

Redazione: Cesare Pinelli (redattore capo), Nicola Cezzi, Fulvio Costantino

Amministrazione: JOVENE EDITORE - Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli NA Italia Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 - website: www.jovene.it - email: info@jovene.it

Abbonamento: € 35,00

Il pagamento va effettuato direttamente all'Editore: **a)** con versamento sul c.c. bancario IBAN: IT62G0307502200CC8500241520 o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento; **b)** a ricezione fattura; **c)** on line collegandosi al sito dell'Editore: www.jovene.it.

Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti con apposita segnalazione entro la scadenza.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Direttore responsabile: Mario Caravale

ISSN 0390-6760

Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 51 del 18 giugno 2010.

Stampato in Italia Printed in Italy

INDICE

PROLUSIONI

- 3 GLAUCO GIOSTRA
Una voce inascoltata in questo chiassoso presente
- 7 GIOVANNI CONSO
*Dubbi in via di superamento: neutralità della scienza,
neutralità del giurista*

SAGGI

- 19 GUIDO ALPA
*Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della "natura" come soggetto
di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*
- 35 MARIO CARAVALLE
*La legge, le sue modifiche, i suoi rapporti con la consuetudine: brevi note
sul pensiero dei giuristi italiani di diritto patrio (fine sec. XV-metà XVII)*
- 83 MASSIMO DONINI
*Codificazione penale o consolidazioni? Senso e luoghi delle possibili
riforme per il tempo presente*
- 103 MARCO GAMBARDELLA
Il principio di proporzionalità della pena e la Carta dei diritti fondamentali
- 131 CESARE PINELLI
*Nel centenario della pubblicazione di H. Kelsen, "Essenza e valore
della democrazia"*
- 147 ELEONORA RINALDI
*Gli interventi extra ordinem del Governo in tempo di pandemia
come strumento di tutela dell'interesse nazionale e l'incidenza sul rapporto
Stato-Regioni*

INCONTRI DI STUDIO SULLA POVERTÀ

- 189 VINCENZO CERULLI IRELLI - ANNA GIURICKOVIC DATO
La lotta alla povertà come politica pubblica

- 231 SABINO CASSESE
L'azione pubblica per rimediare alla povertà
- 233 DIEGO CORAPI
La "povertà" nell'ordine giuridico del capitalismo
- 245 GIUSEPPE FERRI jr
Il diritto commerciale e la povertà
- 253 YVES GAUDEMET
À propos de la pauvreté dans l'histoire des doctrines économiques. Relire Jean De Sismoni
- 259 JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX
La pauvreté et la propriété intellectuelle
- 263 ALAIN GHOZI
La pauvreté
- 265 LAURENT LEVENEUR
La pauvreté et le droit civil
- 273 BERNARDO GIORGIO MATTARELLA
La tutela contro la povertà in Italia
- 283 CESARE PINELLI
I dilemmi della povertà

RICORDI

- 293 ENZO CHELI
Ricordo di Giuseppe Guarino
- 295 GAETANO AZZARITI
Ricordo di Gianni Ferrara
- 301 SALVATORE PRISCO
Ricordo di Gianni Ferrara
- 313 MASSIMO DONINI
Ricordo di Alfonso Maria Stile

RECENSIONI

- 315 J.M. BALKIN, *The Cycles of Constitutional Time*, Oxford University Press, Oxford-New York NY, 2020 (Nicola Giovanni Cezzi)

INCONTRI DI STUDIO SULLA POVERTÀ*

* Interventi all'incontro di studi tra i docenti delle Facoltà di giurisprudenza della Sapienza Università e dell'Université Panthéon-Assas Paris II, tenutosi a Roma, il 31 maggio e 1° giugno 2019.

Per sottolineare la distanza, anzi l'estraneità, della povertà rispetto al commercio, e dunque al diritto commerciale, il prof. Libonati era solito ricordare, nella lezione introduttiva del corso, che San Francesco manifestò pubblicamente la scelta di vivere in povertà spogliandosi non già, genericamente, dei vestiti, ma delle vesti di commerciante, da lui fino a quel momento indossate sulle orme del padre, che, appunto, esercitava la professione di mercante.

Proprio in quanto diritto della ricchezza, il diritto commerciale non regola, e non conosce, la povertà, se non quella, per dir così, sopravvenuta: non il *povero*, insomma, quanto semmai, ed al più, l'*impoverito*; è proprio questa l'immagine restituita, ad esempio, dalla regola che impone al giudice delegato di limitare l'acquisizione al fallimento delle retribuzioni del fallito entro "quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia", tenendo conto delle rispettive condizioni personali, e, soprattutto, di quella che consente al medesimo giudice delegato di concedere al fallito "un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia" nell'ipotesi in cui a costui siano venuti "a mancare i mezzi di sussistenza", escludendo nel contempo, ma solo fino all'esaurimento della liquidazione delle restanti attività, la sottrazione della casa di abitazione del fallito a tale uso (artt. 47 e 48 l. fall. e artt. 146 e 147 cod. crisi). D'altra parte, sono appunto le cause dell'impoverimento a venire in considerazione nella norma che sanziona penalmente, con il reato di bancarotta semplice, il fallito, ormai appunto impoverito, che, in tempi evidentemente migliori, "ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica" o comunque "ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti" (art. 217 l. fall. e art. 323 cod. crisi): un'ottica, questa del legislatore penale, ovviamente tutta rivolta ad un passato, ad una ricchezza ormai perduta, anzi ormai dilapidata, sulla quale si posa uno sguardo severo, ben diverso da quello, senz'altro benevolo, di recente adottato da diversi legislatori nazionali, tra i quali il nostro, come pure da quello europeo, con la serie di discipline volte a concedere, mediante l'esdebitazione, una seconda opportunità al so-

vraindebitato, come, con terminologia finanziaria, e solo apparentemente asettica, si indica, ancora una volta, l'impoverito (non anche il povero, che, non avendo mai goduto di alcuna fiducia, di alcun credito, non ha ragionevolmente avuto nemmeno l'occasione di indebitarsi), inaugurando la tendenza a vedere nella povertà una sorta di stato transitorio, di pausa, si direbbe, auspicabilmente breve, tra due situazioni quantomeno di benessere, se non di vera e propria ricchezza.

Ciò non toglie che sia proprio nella povertà che affonda le radici un istituto, e prima ancora una operazione, sempre più centrale nella vita economica, e dunque anche nel diritto commerciale, vale a dire quella di *finanziamento* (al quale era forse non a caso dedicato il precedente incontro): radici, tuttavia, dapprima occultate, e poi del tutto recise, all'esito, come si è avuto modo di osservare in un lavoro dedicato a Francesco Guizzi, di un completo capovolgimento assiologico del fenomeno che, originariamente diretto a sovvenire un bisogno, risulta ora utilizzato in funzione prevalentemente lucrativa, cioè come strumento di guadagno per il finanziatore.

Il finanziamento rappresenta infatti una operazione strutturalmente unilaterale, caratterizzata non tanto, come la dottrina, almeno italiana, è solita sostenere, dall'elemento, logicamente positivo, della dilazione, ma dalla circostanza, logicamente negativa, che alla prestazione di un determinato valore da parte del finanziatore a favore del finanziato non corrisponde alcuna contestuale prestazione da parte del secondo a favore del primo: per un verso, infatti, è solo muovendo da una tale definizione che appare possibile qualificare come finanziamenti anche quelli c.d. a fondo perduto, dei quale non è in vero prevista alcuna restituzione, l'operazione esaurendosi integralmente nell'esecuzione dell'unica prestazione. Per altro verso, solo se inteso in questi termini il finanziamento può essere distinto dallo scambio, o, meglio, e più radicalmente, ad essere ad esso logicamente contrapposto, in quanto, appunto, *atto di non scambio*: non solo, infatti, le operazioni in cui alla prestazione di una parte corrisponde la contestuale controprestazione dell'altra si prestano, come è ovvio, ad essere definite in termini di scambio (uno scambio senza controprestazione risolvendosi, all'evidenza, in una contraddizione in termini, a differenza del finanziamento, che resta tale, come detto, anche in assenza di restituzione); ma, qualora il destinatario di una

prestazione debba bensì effettuare una controprestazione, in un momento tuttavia successivo alla prima, la vicenda finisce per assumere la forma, ibrida, di *scambio a credito*: di vicenda, cioè, nella quale la funzione di finanziamento si innesta, arricchendola, in un'operazione di scambio.

In questa prospettiva emerge con chiarezza un profilo che ricorre spesso nelle discussioni in tema di povertà, quello, cioè, della *diseguaglianza* tra le parti dell'operazione: diseguaglianza che vale anch'essa, questa volta in una dimensione soggettiva, a caratterizzare il finanziamento e a distinguerlo dallo scambio.

I protagonisti dello *scambio*, infatti, si pongono su di un piano di reciproca parità, assumendo ciascuno un ruolo uguale e contrario rispetto all'altro, quello cioè di acquirente di un bene, o, più in generale, di una risorsa, e di alienante dell'altra: sul presupposto, allora, che entrambi risultino, tanto anteriormente quanto successivamente all'operazione, titolari di risorse (tra loro qualitativamente diverse), che si tratta, appunto, di scambiare; a sua volta, è appunto, e soltanto, alla luce di siffatta *uguaglianza formale* tra i soggetti dello scambio che si giustifica la regola della tendenziale libertà della fissazione dell'equilibrio di scambio: la scelta cioè di affidare, in via di principio, all'autonoma determinazione delle parti l'individuazione del prezzo o, più in generale, del rapporto tra le quantità delle risorse coinvolte dall'operazione.

Al contrario, la struttura unilaterale, nel senso cronologico sopra indicato, del *finanziamento* esprime la *diseguaglianza formale* che contraddistingue, anche terminologicamente, finanziatore e finanziato: mentre il primo ha a propria disposizione risorse delle quali risulta attualmente in grado di privarsi, almeno per un periodo di tempo, il secondo non solo non dispone delle risorse di cui attualmente necessita, ma non appare nemmeno in condizione di procurarsele attraverso uno scambio, perché addirittura sprovvisto di risorse, o perché le risorse di cui dispone sono destinate a soddisfare necessità primarie, come nel caso, per riprendere un esempio agostiniano (*Serm.*, 239, 4, 5), della casa di abitazione (alla quale peraltro si è già avuto modo di fare cenno).

Siffatta diseguaglianza non soltanto comporta, per ragioni uguali e contrarie a quelle sottolineate a proposito dello scambio, l'istituzionale inattendibilità dell'accordo raggiunto tra le parti in or-

dine alla determinazione della misura della remunerazione, in forma di interessi, da riconoscersi al finanziatore: e cioè a colui che, all'atto della concessione del finanziamento, ricopre, almeno da un punto di vista formale, una posizione di forza; ma, prima ancora, e più radicalmente, induce, come si anticipava, a riconoscere all'operazione una *funzione di sovvenzione* a favore del finanziato, e dunque una natura, per così dire, tendenzialmente "liberale", al punto da consentire di individuare in quello a fondo perduto la forma più autentica di finanziamento: il che, se non vale a rendere la previsione di una remunerazione di per sé addirittura incompatibile con tale funzione, solleva comunque l'esigenza che il carattere oneroso dell'operazione (dipendente dalla previsione del diritto del finanziatore di ottenere una prestazione aggiuntiva rispetto alla restituzione di quella a suo tempo effettuata, il finanziamento configurandosi invece come gratuito qualora l'obbligo del finanziato si esaurisca in siffatta restituzione) risulti contenuto in termini tali da non snaturarne il significato.

Tutto ciò, allora, impedisce non soltanto di considerare gli interessi in termini di una sorta di "prezzo", e cioè di "corrispettivo", della prestazione effettuata dal finanziatore, trattandosi piuttosto, e soltanto, di una specifica forma di "remunerazione" della stessa, peraltro alternativa ad altre forme di remunerazione, come quella rappresentata, ad esempio, dagli "utili": ma, prima ancora, di ricostruire il finanziamento in termini di scambio tra la prestazione del finanziatore e quella, eventuale (ma comunque non contestuale), del *finanziato*; d'altra parte, proprio nella considerazione di quest'ultimo come soggetto istituzionalmente e tipicamente non solo debole, ma *bisognoso*, ancorché non necessariamente indigente (situazione, quella di indigenza, alla quale la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni mostrato di accordare una specifica rilevanza, fin dalla sent. n. 519/1995, pres. Mauro Ferri, rel. Francesco Guizzi, con la quale si è esclusa la punibilità della mendicizia non invasiva: e v. pure, tra le altre, la motivazione della sent. n. 359/2010), deve rinvenirsi la ragione ultima, etica ed al contempo economica, della tendenza, se non addirittura ad escludere la produttività del capitale dato a prestito, a porre comunque limiti massimi alla misura degli interessi, ed anzi a sanzionare il loro superamento non solo civilmente, attraverso la nullità della relativa pattuizione, ma anche penalmente mediante le

norme in materia di usura, che presupponevano, e in parte continuano a presupporre, lo stato di bisogno del sovvenuto: esigenze, queste, in vero non estranee allo scambio, per quanto circoscritte nei limiti segnati dalla disciplina, strutturalmente diversa, ma in fondo funzionalmente analoga, della rescissione.

D'altro canto, il medesimo significato "liberale", e per dir così altruistico, dell'operazione richiede di circondare di particolari cautele la stessa decisione di concedere il finanziamento, a tutela, questa volta, del finanziatore, in modo da garantire la spontaneità della volontà in tal senso manifestata: un'esigenza, questa, avvertita in ordine a tutti gli atti liberali, seppure soddisfatta attraverso tecniche nei vari casi tra loro diverse; mentre in materia di donazione si richiede che la manifestazione di volontà del donante sia accompagnata dall'osservanza di forme solenni, nel caso del finanziamento si valorizza invece il ruolo della consegna, e cioè della concreta esecuzione della prestazione, ridimensionandosi, parallelamente, la portata della mera espressione della volontà di effettuarla, ed in particolare riconoscendosi all'impegno a concedere un finanziamento (come più in generale alle promesse unilaterali) un valore vincolante ridotto, insufficiente, cioè, a permetterne l'esecuzione in via coattiva, e idoneo a far sorgere al più, in capo al promittente, una sorta di responsabilità da affidamento, allora circoscritta al c.d. interesse negativo: ed è proprio in questo senso, ed in questi limiti, che la realtà, tipica dei contratti restitutori, si arricchisce, in ordine a quelli di finanziamento, di un significato ulteriore, si direbbe tipologico, e proprio per ciò indisponibile da parte dell'autonomia negoziale.

L'originaria caratterizzazione del finanziamento in termini di sovvenzione a favore di un soggetto, o meglio di una persona, che versa in stato di bisogno ha finito per modificarsi profondamente, ed anzi per capovolgersi, in relazione al *finanziamento concesso a favore di un'impresa*, e cioè di un organismo destinato a produrre nuova ricchezza: in questo ambito, infatti, la relativa operazione perde, oltre al connotato di eccezionalità, quantomeno statistica, che in via di principio la caratterizza, o meglio la caratterizzava, rispetto al consumatore, e più in generale al debitore civile, dal momento che l'iniziativa imprenditoriale necessita, in quanto tale, di finanziamenti, anche, e prima ancora, la stessa funzione di sovvenzione, e per assumere un significato invece *speculativo* (anche, si noti, nell'eventualità in cui

essa si configuri, formalmente, come a fondo perduto, come ad esempio accade nell'ipotesi di versamenti soci).

Le peculiarità del finanziamento all'impresa, che valgono a privare l'operazione dell'originaria connotazione "liberale", emergono del resto in forma per così dire estrema nell'ipotesi in cui si tratti di *impresa organizzata in forma societaria*: in questo caso, infatti, il sovvenuto, e cioè la società, non solo è "artificialmente" creato da una specifica categoria di finanziatori, i soci, ma si presta ad essere da loro distinto solo formalmente, e non anche sostanzialmente; a sua volta, l'identità che, sul piano appunto sostanziale, è dato in tal caso rinvenire tra finanziatori e sovvenuto, e dunque tra soci e società, nello stesso momento in cui consente di configurare la struttura della relativa operazione in termini di *auto-finanziamento*, e cioè, tecnicamente, di *investimento*, rende plasticamente evidente l'impossibilità logica di riconoscerle una pur marginale funzione di sovvenzione: mancando, appunto, un soggetto "bisognoso" da sovvenire.

In questo diverso ambito, si assiste ad un completo capovolgimento della valutazione degli interessi in gioco e, più radicalmente, ad una profonda modificazione del loro contenuto: in relazione al finanziamento all'impresa, infatti, non soltanto vengono del tutto meno le originarie istanze di tutela del sovvenuto, ma ne sorgono di nuove, per certi versi ad esse opposte; se infatti si considera che la possibilità di restituzione del finanziamento concesso all'impresa dipende fondamentalmente dalla capacità di quest'ultima di produrre in concreto nuova ricchezza, appare chiaro che anche i finanziatori risultano in quanto tali esposti, per quanto indirettamente, al rischio di impresa, della quale, tuttavia, non sempre risultano in grado di controllare, o financo di conoscere, l'andamento: il che fa sorgere allora l'esigenza di tutelare innanzitutto il finanziatore, in quanto appunto creditore di impresa, e l'"affidamento" da costui riposto nelle potenzialità reddituali di quest'ultima, dalle quali in vero dipende la stessa possibilità di ottenere la restituzione del finanziamento.

L'istituzionale diseguaglianza tra finanziatore e sovvenuto, che come detto caratterizza l'originaria configurazione dell'operazione di finanziamento, distinguendola da quella di scambio, si riscontra dunque anche nell'ambito del finanziamento all'impresa, in ordine al quale tuttavia essa si riproduce non solo in termini per certi versi capovolti, ma nella forma, del tutto inedita, di *asimmetria informativa*:

in tal caso, infatti, per un verso a presentarsi come parte “debole” non è il sovvenuto, e cioè l’impresa, ma, come detto, il finanziatore; e, per altro verso, la disparità di posizioni risulta fondata sul diverso grado di disponibilità non già di risorse, ma appunto di informazioni: ed è proprio in questa prospettiva che si prestano ad essere tra loro contrapposti, in primo luogo, i finanziatori “esterni” all’impresa, e cioè i creditori, a quelli ad essa “interni”, e cioè i soci, vale a dire gli investitori, e poi, nelle forme più sofisticate di organizzazione dell’impresa, soprattutto di significative dimensioni, i soci di maggioranza, o comunque di controllo, a quelli di minoranza, oltre che ai creditori, ed infine, nei mercati finanziari, i c.d. *insiders*, indipendentemente dalla veste giuridica in concreto ricoperta, al mercato complessivamente considerato.

Quanto si viene dicendo non impedisce, del resto, di cogliere comunque, ma più in profondità, e segnatamente nella dimensione del *lavoro* e della destinazione dei suoi frutti, una linea di continuità, e proprio sul piano delle esigenze di tutela, tra l’operazione, micro-economica, di finanziamento e l’ambito, macro-economico, del *mercato finanziario*: un tema, quello del lavoro, anch’esso più volte evocato nei discorsi in tema di povertà.

Si consideri, infatti, che la tutela apprestata, in una dimensione appunto micro-economica, al sovvenuto, in quanto soggetto “bisognoso”, attraverso il divieto di praticare tassi usurari era diretta, in ultima analisi, ad impedire una sistematica spoliazione da parte del finanziatore delle risorse che il primo si sarebbe procurato attraverso lo svolgimento di attività remunerate, cioè dei frutti del suo *lavoro futuro*: ad evitare cioè il rischio che il finanziato si veda costretto a lavorare a vantaggio del finanziatore, e che dunque lo stesso finanziamento, da aiuto al bisognoso, finisca per diventare non già rimedio, ma causa, di ulteriore e più grave povertà, se non addirittura di una sorta di riduzione in schiavitù; d’altro canto, nei mercati finanziari ad assumere la posizione di soggetto debole, in quanto istituzionalmente privo delle necessarie informazioni, non è tanto il singolo finanziatore, ma il *pubblico dei risparmiatori*: ed è proprio il risparmio, o meglio il pubblico risparmio, vale a dire, in una prospettiva appunto macro-economica, il complesso delle risorse ricavate dal lavoro e non consumate, a rappresentare, in attuazione dell’art. 47 Cost., l’oggetto costante di tutela da parte di una serie sempre più

numerosa di discipline (come peraltro emerge testualmente dalla stessa intitolazione di taluni provvedimenti legislativi), dirette, in particolare, ad evitare una sistematica spoliazione dei frutti del *lavoro passato* (ciò che appare particolarmente evidente nel caso dei fondi pensione): che cioè il risparmiatore, al momento di godere i frutti del proprio lavoro, si ritrovi ad aver lavorato, inconsapevolmente, per altri, e cioè per colui a cui ha affidato i suoi risparmi.

Tutto ciò, a sua volta, consente di instaurare un parallelismo tra le esigenze di protezione del bisognoso e, rispettivamente, del risparmiatore, non tanto e non solo sotto il profilo, generico, della debolezza, bensì, come si diceva, in relazione alla specifica dimensione del lavoro: e può non essere del tutto casuale, in questa prospettiva, l'abitudine ad individuare il risparmiatore, o, meglio, il fondo pensione per antonomasia, nella vedova scozzese, laddove proprio la vedova, in quanto privata dei frutti del lavoro del marito, ha tradizionalmente rappresentato (al pari dell'orfano) il prototipo del soggetto bisognoso.

Il discorso si presta ad essere ulteriormente ampliato, estendendo la visuale dalla dimensione macro-economica a quella, per dir così macro-politica, delle *relazioni internazionali*: a ben vedere, infatti, è nel rapporto tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo e del terzo mondo, nei quali la povertà si presenta nelle forme più crude e più tragiche, che si trova riprodotta, su scala planetaria, ed in termini questa volta pressoché analoghi a quelli originari, quella stessa disparità di posizione economica che, come detto, caratterizza l'operazione di finanziamento, e che rappresenta il presupposto economico e, al contempo, il fondamento etico della sua disciplina giuridica; ed è in vero proprio dall'analisi della *disciplina del finanziamento*, a conferma della sua persistente vitalità e fecondità, che deve allora prendere le mosse qualsiasi tentativo di adeguare la regolamentazione, e la gestione, delle relazioni finanziarie tra "mondi" diversi al rispetto di principi, quelli appunto del finanziamento, che, al di là della forma, giuridica, etica, o religiosa, di volta in volta assunta, hanno storicamente svolto, e continuano a svolgere, coerentemente come detto alla loro vocazione originaria, un ruolo culturalmente insostituibile: quello di costante *paradigma normativo* di ogni *rapporto economico tra diseguali*.